

12.015

**Messaggio
concernente la legge federale sul sostegno alle associazioni
mantello della formazione continua**

del 18 gennaio 2012

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge federale sul sostegno alle associazioni mantello della formazione continua.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

18 gennaio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Compendio

Il presente disegno di legge, di durata limitata, sul sostegno alle associazioni mantello della formazione continua rappresenta una base legale per finanziare le associazioni mantello nel corso del 2012.

Le associazioni mantello della formazione continua svolgono importanti compiti nei settori del coordinamento, della trasparenza e della qualità dell'offerta all'interno del sistema educativo. Con l'entrata in vigore della nuova legge sulla promozione della cultura, sono state abrogate le direttive del Dipartimento federale dell'interno in virtù delle quali finora le associazioni mantello ricevevano sussidi finanziari. Con la presente legge, la cui durata è limitata fino alla fine del 2012, si intende creare la base legale necessaria per finanziare le associazioni mantello durante il 2012. Con il suo messaggio ERI 2013–2016 il Consiglio federale proporrà all'Assemblea federale una legge non urgente per garantire tale sostegno anche dopo il 2012. La presente legge di durata limitata non intende anticipare il disegno di legge sulla formazione continua posto in consultazione il 9 novembre 2011. Il disegno mira piuttosto ad adeguare la concessione dei contributi alla prassi attuale della Confederazione in questo campo.

Messaggio

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

Fino al 2011 ogni anno la Confederazione ha fornito sussidi finanziari a diverse associazioni mantello della formazione continua per sostenere il perfezionamento degli adulti. Le associazioni mantello nascono dall'unione di organizzazioni della formazione continua che servono agli adulti per il trasferimento delle competenze e il miglioramento delle opportunità all'interno della società e del mondo del lavoro. Le associazioni mantello della formazione continua svolgono compiti importanti per il sistema educativo, in particolare nei campi del coordinamento, della trasparenza e della qualità della formazione continua non professionale.

Il 1° gennaio 2012, con l'entrata in vigore della legge dell'11 dicembre 2009¹ sulla promozione della cultura (LPCu), sono state abrogate le direttive² del Dipartimento federale dell'interno in virtù delle quali finora si garantivano i sussidi finanziari. Pertanto, finché non sarà emanata una legge sulla formazione continua³, mancherà la base legale necessaria per il finanziamento transitorio. Per continuare le loro attività al servizio del sistema di formazione continua, le associazioni mantello dipendono dal sostegno finanziario. Il problema è stato ripreso dalla mozione Gutzwiller⁴. Dopo aver esaminato il messaggio ERI⁵ 2012, il Parlamento ha deciso di destinare 0,9 milioni di franchi del credito per la formazione professionale al sostegno delle associazioni mantello. Il 13 dicembre 2011 la mozione Gutzwiller è stata accolta definitivamente. Il Consiglio federale è pertanto incaricato di presentare al Parlamento un disegno di legge per il finanziamento transitorio delle associazioni mantello. Il Consiglio federale presenterà un corrispondente disegno di legge nell'ambito del messaggio ERI 2013–2016. Con la legge federale urgente presentata in questa sede si intende colmare il deficit di finanziamento che si prospetta per il 2012. Questa base legale consentirà di utilizzare i mezzi riservati al sostegno alle associazioni mantello nel corso del 2012.

1.2 La nuova normativa proposta

Il presente disegno di legge rappresenta una base legale temporanea per il sostegno finanziario alle associazioni mantello nel campo della formazione continua non professionale destinata agli adulti. Il sostegno finanziario previsto nel disegno di legge per il 2012 corrisponde alla prassi attuale della Confederazione, basata sulle direttive del DFI.

¹ RS 442.1

² Direttive sull'utilizzazione del credito per il sostegno delle organizzazioni culturali

³ Cfr. il disegno di legge sulla formazione continua posto in consultazione dal Consiglio federale il 9 novembre 2011: www.admin.ch/aktuell/vernehmlassung/index.html?lang=it

⁴ 11.3180, Finanziamento transitorio delle associazioni mantello della formazione continua

⁵ Messaggio del 3 dicembre 2010 concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione nel 2012, FF 2011 689.

1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

Con la creazione di una base legale per il sostegno alle associazioni mantello e con la regolamentazione proposta, il Consiglio federale mette in atto le richieste formulate dalla mozione Gutzwiller, accolta definitivamente il 13 dicembre 2011. In tal modo si evita di compromettere il buon funzionamento delle strutture della formazione continua sostenute dalla Confederazione per diversi anni.

Il disegno non deve pregiudicare la regolamentazione futura della legge sulla formazione continua. La discussione sul sostegno finanziario alle organizzazioni mantello deve avvenire nel quadro dell'elaborazione della legge sulla formazione continua. Con il presente disegno di legge si deve garantire che nel 2012 il sostegno finanziario in questo settore sia conforme alla prassi attuale.

1.4 Rinuncia alla procedura di consultazione

Il progetto prevede di continuare per un determinato periodo con la prassi attuale. Inoltre la legge deve essere dichiarata urgente. Per questo motivo si è rinunciato alla procedura di consultazione.

1.5 Compatibilità tra i compiti e le finanze

Rispetto alla prassi attuale della Confederazione, il disegno non prevede nuovi sussidi, ma garantisce un impiego efficiente dei fondi federali e non comporta alcun onere supplementare.

1.6 Attuazione

L'esecuzione in materia di concessione dei sussidi incombe all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT). Per precisare la regolamentazione, il disegno prevede l'emanazione di direttive da parte dell'UFFT, che si deve attenere alla prassi attuale della Confederazione e garantire una procedura semplice e trasparente.

2 Commento ai singoli articoli

Ingresso

La legge si fonda sull'articolo 64a capoversi 2 e 3 della Costituzione federale (Cost.)⁶. Tali disposizioni autorizzano la Confederazione a promuovere il perfezionamento e a determinare gli ambiti e i criteri della promozione.

Art. 1 Associazioni mantello aventi diritto ai contributi

Il sostegno è destinato alle associazioni mantello che operano come un'unione di organizzazioni della formazione continua. Le organizzazioni affiliate alle associazioni mantello sono utili agli adulti per il trasferimento di competenze e il miglioramento delle opportunità all'interno della società e del mondo del lavoro. Le associazioni mantello devono essere attive su tutto il territorio nazionale e non avere uno scopo lucrativo. Devono inoltre dimostrare di svolgere i compiti di cui all'articolo 2 in maniera continuativa da almeno tre anni. In questo modo si intendono mantenere le strutture concepite in maniera durevole. La disposizione corrisponde all'attuale prassi di finanziamento della Confederazione in questo campo. Il capoverso 3 sancisce che un'associazione mantello può essere sostenuta nell'adempimento dei suoi compiti solo se non è sostenuta da un'altra legge federale, segnatamente dalla LPCu, nell'adempimento dei medesimi compiti. La LPCu promuove la lotta all'illetteratismo. Con il capoverso 3 si evitano i doppioni nel sovvenzionamento. La promozione in virtù di leggi speciali, come la LPCu, ha la precedenza sul sostegno previsto dalla presente legge. I contributi servono a continuare le attività svolte dalle associazioni mantello e al contempo soddisfano le esigenze della Confederazione. Nell'ambito dell'elaborazione della legge sulla formazione continua occorre inoltre approfondire la discussione di queste tematiche. Il disegno non deve pregiudicare né la futura regolamentazione del finanziamento, né la terminologia della legge sulla formazione continua, bensì rendere possibile il finanziamento transitorio.

Art. 2 Compiti sovvenzionati

La disposizione definisce i compiti che possono essere sovvenzionati. Non si tratta di svolgere compiti specifici o di organizzare corsi, bensì di prevedere attività vantaggiose per il sistema della formazione continua. Le associazioni mantello svolgono importanti compiti informativi sull'offerta di formazione continua e sul coordinamento. Inoltre possono essere concessi loro contributi per le attività che contribuiscono a garantire e sviluppare la qualità della formazione continua.

Art. 3 Calcolo dei contributi

I capoversi 1, 2 e 3 stabiliscono i criteri di calcolo per i contributi. Con la disposizione secondo cui i contributi possono essere tanto più elevati quanto più importanti sono le prestazioni proprie e i contributi di terzi, i beneficiari di sovvenzioni sono motivati ad adoperarsi per ottenere il finanziamento di terzi.

Art 4 Finanziamento

Il limite massimo dei fondi a disposizione per i contributi è stabilito dai limiti di spesa autorizzati dall'Assemblea federale.

Art. 5 Rapporto con la legge sui sussidi

Per altre regolamentazioni sul sovvenzionamento si rimanda alla legge del 5 ottobre 1990⁷ sui sussidi. L'obbligo d'informazione e la prassi in caso di cambiamento di destinazione dei sussidi sono disciplinati dalle disposizioni della legge sui sussidi.

⁷ RS 616.1

Art. 6 Esecuzione

L'UFFT è responsabile dell'esecuzione. Per uno svolgimento ottimale delle proprie attività di sostegno, l'UFFT si coordina in particolare con l'Ufficio federale della cultura. Questa unità amministrativa è responsabile dell'esecuzione della LPCu, che contribuisce alla lotta all'illetteratismo. L'UFFT emana direttive sui dettagli dell'assegnazione dei contributi, sulla presentazione delle domande e sulle modalità di pagamento, attenendosi alla prassi attuale della Confederazione.

Art. 7 Entrata in vigore

Per provvedere affinché le associazioni mantello possano disporre nel più breve tempo possibile dei fondi necessari nel 2012 per continuare le loro attività al servizio della formazione continua, la legge deve essere dichiarata urgente ed entrare in vigore subito dopo la sua adozione. La durata di validità della legge è limitata al 31 dicembre 2012. Trattandosi di una legge federale urgente la cui durata di validità è inferiore a un anno, essa non sottostà a referendum facoltativo (cfr. art. 141 cpv. 1 lett. b Cost. e *contrario*).

3 Ripercussioni

Il disegno di legge corrisponde alla prassi attuale della Confederazione. Non determina nuove spese e non ha alcun effetto sul personale. I fondi per 0,9 milioni di franchi provengono dal credito per la formazione professionale e sono riservati al sostegno delle associazioni mantello. Tali fondi possono essere messi a disposizione delle associazioni mantello se esiste una base legale corrispondente. In caso contrario, la mancanza di una base legale per il sostegno alle associazioni mantello inficerebbe il sistema della formazione continua. Eventuali carenze o mancanze nel coordinamento e nella garanzia della qualità comporterebbero una perdita di efficienza e di efficacia nell'offerta della formazione continua.

4 Rapporto con il programma di legislatura

Il disegno non è annunciato né nel messaggio del 23 gennaio 2008⁸ sul programma di legislatura 2007–2011, né nel decreto federale del 18 settembre 2008⁹ sul programma di legislatura 2007–2011. Dato il carattere urgente e non prevedibile dell'atto, la sua adozione deve avvenire al di fuori del programma di legislatura.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

La presente legge si fonda sull'articolo 64a capoversi 2 e 3 della Costituzione federale. Queste disposizioni autorizzano la Confederazione a promuovere il perfezionamento e a determinare gli ambiti e i criteri della promozione.

⁸ FF 2008 597

⁹ FF 2008 7469

